



COMUNE DI CITTANOVA
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 18/06/2021

OGGETTO: DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno 2021 addì diciassette del mese di giugno alle ore 18,00, nella SEDE COMUNALE , a seguito di invito del Presidente in data 14/06/2021 prot. n.8183 si è riunito il Consiglio Comunale avvalendosi della piattaforma GO TO MEETING.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario Generale Dott.ssa Ester D'Amico.

Risultano collegati in videoconferenza in modalità sincrona e presenti all'appello nominale i Signori:

	Nome	Pres.	Ass.		Nome	Pres.	Ass.
1	D'AGOSTINO FRANCESCO		X	9	BOVALINO MARIACRISTINA	X	
2	IORFIDA MARIANNA	X		10	LA DELFA ANSELMO	X	
3	CALOGERO ANNA	X		11	MURATORE ANGELICA	X	
4	GUERRISI PATRIZIA	X		12	CANNATA' ALESSANDRO	X	
5	MARCHESE GIROLAMO	X		13	DANGELI GIUSEPPE	X	
6	FERA ANTONINO	X		14	CATANIA BIAGIO	X	
7	VENTRA FRANCESCA	X		15	ANTICO DOMENICO		X
8	LOPREVITE ANTONIO	X		16	BERLINGERI SALVATORE		X

PRESENTI: 14 COMPRESO IL SINDACO - ASSENTI: 3

Preliminarmente ciascun componente il Consiglio Comunale dichiara di essere presente solo nel collegamento in video conferenza

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

In merito al punto in oggetto relaziona il Sindaco il quale dà lettura del regolamento e chiarisce che si tratta di un atto molto importante per l'Ente poiché è indispensabile intervenire per normare correttamente le compensazioni, applicabili ai debiti per imposte, tributi comunali ed altre entrate comunali, al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti.

Spiega che si tratta di un atto che può essere sempre perfezionabile nel senso che se dovesse essere necessario apportare dei correttivi o si dovesse comprendere che il sistema così come impostato non funziona, si porranno in essere le modifiche dovute.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Cannata e Dangeli i quali manifestano perplessità applicative del regolamento in oggetto riguardo l'art. 2 comma 4 nella parte in cui si parla del "silenzio-rifiuto;

Gli interventi integrali dei suddetti Consiglieri Comunali sono consultabili in formato digitale nell'apposita sezione del sito internet istituzionale e conservati nel relativo archivio digitale delle sedute di Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997, i Comuni hanno la facoltà di modificare attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate tributarie ed extratributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto di imposta;

- che il comma 167, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita: "Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";

RITENUTO, pertanto, adottare conseguenti determinazioni, approvando apposito Regolamento per la disciplina delle compensazioni tra debiti e crediti;

VISTO lo schema di Regolamento redatto a tale scopo, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa;

CONSIDERATO che detta iniziativa consentirà la graduale riduzione dei residui attivi e passivi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

VISTI i pareri di Regolarità Tecnica e contabile art. 49 e 147 bis, comma 1, del TUEL

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Con la seguente votazione :

Favorevoli n. 11

Astenuti n. 3 (Catania , Dangeli e Cannatà)

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il Regolamento Comunale per la Compensazione tra Debiti e Crediti delle Entrate Comunali, applicabile ai debiti di natura tributaria, extratributaria e patrimoniale, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione con n. 11 voti favorevoli , n. 3 astenuti (Catania, Dangeli e Cannatà) , resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 14 consiglieri comunali compreso il Sindaco presenti e votanti ;

DELIBERA

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.





Comune di CITTANOVA
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

***Regolamento Comunale per la
Compensazione tra Debiti E
Crediti delle Entrate Comunali***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la compensazione delle entrate comunali.

Art.2 Ambito di applicazione del Regolamento

1. E' ammessa, in applicazione del combinato disposto dell'art.1 – comma 167 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 – comma 1 – della legge 27 luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni, la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
2. La domanda di compensazione in carta semplice, compilata su apposito modello predisposto dal competente Ufficio e scaricabile dal sito istituzionale, può essere presentata direttamente allo sportello di protocollo generale oppure trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
3. L'attività istruttoria viene espletata dal Funzionario responsabile dell'entrata comunale.
4. Il Funzionario responsabile, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda di compensazione, adotta il provvedimento di concessione o diniego della compensazione. La domanda di compensazione, decorso inutilmente il suddetto termine di sessanta giorni, dovrà intendersi rigettata in base al principio del silenzio-rifiuto.
5. Il provvedimento di concessione o diniego della compensazione è comunicato al contribuente mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. La compensazione non è ammessa per le somme risultanti da avvisi di accertamento o di liquidazione, per le somme iscritte a ruolo o risultanti da ingiunzioni di pagamento e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
7. Resta impregiudicata la possibilità di recupero delle entrate comunali da parte 4 dell'Ente a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute dal contribuente.

Art. 3 Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento concernenti la medesima tipologia di entrata comunale e relative agli anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
 - importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
 - esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità;
 - attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia all'istanza di rimborso;
 - documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori

adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 4 Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di pagamento di una entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento afferenti tipologie di entrate comunali differenti e relative al medesimo anno od anni precedenti, senza interessi, a condizione che non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge, corredata dei versamenti effettuati, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
- importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
- esposizione delle eccedenze da compensare distinte per annualità e tipologia di entrata;
- attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza o, nel caso della presentazione di una pregressa domanda di rimborso, dichiarazione espressa di rinuncia al rimborso.
- documento di riconoscimento in corso di validità.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori dell'importo dell'entrata comunale dovuta, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, oppure ne può essere chiesto il rimborso. In tale ipotesi, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere appositamente verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 5 Compensazione tra crediti e debiti dell'Ente

1. E' ammessa la compensazione fra debiti relativi alle entrate comunali tributarie ed extratributarie e crediti maturati nei confronti dell'Ente facenti capo al medesimo utente/contribuente, sia su richiesta del medesimo che su iniziativa dell'Ente, quando debiti e crediti sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili.

2. I contribuenti che vantano crediti nei confronti dell'Ente, in relazione a cessioni di beni o prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma 1 deve presentare la domanda di cui al precedente art. 2, comma 2, ed una dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, contenente almeno i 6 seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale/partita IVA del contribuente;
- esposizione del credito da compensare ed il relativo titolo;
- importo dell'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
- affermazione che l'obbligazione a carico dell'Ente si intende estinta con la compensazione del credito e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.



4. I Responsabili dei Settori comunali quando devono disporre liquidazioni a favore di fornitori, per la cessione di beni o prestazione di servizi, sono obbligati ad accertare preliminarmente presso il Funzionario responsabile delle entrate comunali se il medesimo fornitore ha debiti nei confronti dell'Ente. Il predetto Funzionario procede alla immediata verifica della posizione debitoria del fornitore e trasmette al Responsabile del Settore interessato una certificazione, anche negativa, con l'indicazione dell'importo complessivo del debito a carico del fornitore.

I Responsabili dei Settori, esaminata la menzionata certificazione, adottano i provvedimenti consequenziali di competenza come appresso:

- liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore;
- recupero del debito a carico del fornitore mediante compensazione del credito vantato dall'Ente con indicazione dell'importo, della tipologia di entrata comunale e dell'anno di competenza;
- ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal fornitore ed il debito a carico dello stesso. Le operazioni di compensazione, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di patto di stabilità.

Art. 6 Abrogazioni

Sono abrogate le disposizioni regolamentari comunali di natura tributaria ed extratributaria in contrasto con il presente regolamento.

Art. 7 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.



COMUNE DI CITTANOVA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

VERBALE N° 11/2021 DEL 16/06/2021

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SU
PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA
COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI DELLE ENTRATE COMUNALI (Art.1 –
comma 167 – della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 8 – comma 1 – della legge 27 luglio
2000 n. 212 e successive modificazioni)

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di giugno, alle ore 10:04, l'organo di revisione economico finanziaria ricevuta tramite mail, delle ore 10:16 del 14 giugno 2021 dal responsabile finanziario dottoressa Simona Abramo, contenente la proposta di regolamento Comunale disciplinante la compensazione delle somme a credito con le somme a debito dovute all'Ente per il pagamento delle entrate comunali, si è riunito per esprimere il proprio parere;

- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del TUEL nel testo modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte, tra le altre, di applicazione dei tributi locali e relativi regolamenti, cui è tenuto lo scrivente Organo di Revisione;
- Visto l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare il procedimento per la compensazione delle entrate comunali;
- Vista la bozza del **REGOLAMENTO, contenente N.7 Articoli;**
- Visto il D. Lgs.N.118/2011;
- Visto il D. Lgs.N. 267/2000;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e lo Statuto dell'Ente.

In base alla documentazione pervenuta, ed in particolare

Esaminata

- La proposta di regolamento **COMUNALE DISCIPLINANTE LA COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI DELLE ENTRATE COMUNALI;**

Visti gli articoli 234 e 239 del Decreto Legislativo n° 267/2000,

Esprime


Parere favorevole, sullo proposta di **REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA COMPENSAZIONE TRA DEBITI E CREDITI DELLE ENTRATE COMUNALI predisposto dall'Ente.**

La seduta si conclude alle ore 11:00.

Cittanova, 16/06/2021

IL REVISORE
Dott.ssa Teresa CANDIDO

Teresa Candido





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Dott. Anselmo LA DELFA

Anselmo La Delfa

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Ester D'AMICO

Ester D'Amico

Espressione PARERI ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITÀ CONTABILE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Si esprime parere favorevole in relazione alla Regolarità Contabile	SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Si esprime parere favorevole in relazione alla Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa Simona ABRAMO <i>Simona Abramo</i>	IL RESPONSABILE DEL SETTORE Dott.ssa Simona ABRAMO <i>Simona Abramo</i>

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 02-7-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

L'addetto alla Pubblicazione

[Signature]

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITÀ

II SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
ATTESTA

CHE la presente deliberazione

A è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede;

B è divenuta esecutiva il giorno 13-07-2021

B1 perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma - D. Lgs del 18/8/2000 N.267)

B2 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma- D. Lgs del 18/8/2000 N.267)

per le attestazioni di cui alle lettere B-B2

Dalla Residenza Comunale

13-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Angela Giovinazzo

[Signature]

